

OBIETTIVO CRESCITA

NOTA INFORMATIVA 2004

Assicurazione per il caso di morte a Vita Intera a premio unico con rivalutazione annua del capitale

Leggere attentamente tutta la Nota Informativa prima della sottoscrizione del contratto.

Premessa

La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente per poter sottoscrivere l'assicurazione con cognizione di causa e fondatezza di giudizio.

L'informativa precontrattuale e in corso di contratto relativa alla tipologia di polizza di seguito descritta è regolata da specifiche disposizioni emanate dall'ISVAP.

La presente Nota Informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'ISVAP.

Informazioni sulla Compagnia

La SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE, fondata nel 1896 a Verona, è una Società Cooperativa, con Sede Legale, Sede Sociale e Direzione Generale in Italia, Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona.

È un'impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. 29/4/1923 N° 966.

P. I.V.A., C.F. e N° di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 00320160237.

Altre informazioni relative alla Compagnia:

Tel. +39 0458 391 111 – Fax +39 0458 391 112

Telegrammi: CATTOLICA VERONA C/C postale n. 12268371

Definizioni

Assicurato:	la persona sulla cui vita è stipulato il contratto.
Beneficiari:	coloro ai quali spettano le somme assicurate nel caso si verifichi l'evento assicurato.
Contraente:	chi stipula il contratto con la Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, di seguito denominata Compagnia.
Età assicurativa:	l'età dell'Assicurato espressa in anni interi arrotondata all'anno successivo se dal compimento dell'anno sono decorsi più di sei mesi.
Premio:	l'importo dovuto dal Contraente alla Compagnia.
Compagnia:	la Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. 29/4/1923 N° 966 e registrata al Registro delle Imprese di Verona al N° 00320160237, Sede Legale e Direzione Generale in Italia, Lungadige Cangrande n. 16 – 37126 Verona.
Gestione:	gestione patrimoniale, separata dalle altre attività della Compagnia, denominata "RI.SPE.VI."

1. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

a) Prestazioni

La Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa garantisce al Beneficiario designato la corresponsione di un capitale in caso di decesso dell'Assicurato in qualsiasi epoca esso avvenga.

Questa assicurazione viene assunta mediante la compilazione di un questionario sanitario sintetico, senza il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell'Assicurato mediante visita medica. Pertanto, sussi-

ste una limitazione della garanzia, per i primi sei mesi dal perfezionamento del contratto, periodo denominato carenza, come specificato nel contratto di assicurazione.

b) Conclusione del contratto

Il contratto è concluso e produce i propri effetti, sempre che sia stato pagato il premio, dal momento in cui il Contraente ha ricevuto l'accettazione scritta della proposta da parte della Compagnia. Se, tuttavia, la proposta contiene l'indicazione di una data di decorrenza diversa, il

contratto produrrà effetti dalle ore zero di tale ultima data, sempre che la Compagnia non comunichi prima, per iscritto, il proprio rifiuto a contrarre.

c) Modalità di revoca della proposta

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta fino a quando il contratto non è concluso, inviando comunicazione scritta alla Compagnia, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Previdenza – Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona – Italia.

La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di revoca della proposta, rimborserà al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto, senza trattenuta alcuna.

d) Modalità di esercizio del diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, inviando comunicazione scritta alla Compagnia, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Previdenza – Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona – Italia.

La notifica di recesso libera le parti da qualunque obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la relativa comunicazione.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia rimborserà al Contraente il premio da questi corrisposto.

La Compagnia tratterrà inoltre le spese sostenute per l'emissione del contratto, individuate forfetariamente in 10,00 Euro.

e) Requisiti soggettivi – Durata del contratto

L'Assicurato nel momento in cui viene stipulato il contratto di assicurazione deve avere un'età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 85.

Il contratto non ha scadenza.

f) Modalità di versamento dei premi

Le prestazioni assicurate sono garantite previa corresponsione di un premio unico non inferiore a 2.500,00 Euro e l'importo verrà scelto dal Contraente al momento della conclusione del contratto.

Tuttavia, trascorsi tre mesi dalla conclusione del contratto, il Contraente può effettuare dei versamenti in forma di premi unici aggiuntivi di importo non inferiore a 1.000,00 Euro. Il pagamento del premio avviene presso l'Agenzia presso cui è assegnato il contratto, tramite contanti, bonifico bancario, assegno o bollettino postale.

Il premio comprende le spese di acquisizione, gestione e di intermediazione del contratto, indicate al successivo punto 2.a).

g) Capitale assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato la Compagnia corrisponderà un capitale determinato in base all'età d'in-

gresso in assicurazione ed al sesso dell'Assicurato e riportato nella proposta di assicurazione.

Tale capitale viene annualmente rivalutato sino alla data dell'evento risolutivo secondo quanto previsto al successivo punto 1.h).

h) Partecipazione agli utili e Rivalutazione

La presente forma assicurativa è collegata ad una specifica Gestione speciale, con investimenti a carattere prevalentemente obbligazionario, denominata "RI.SPE.VI." (Rivalutazione Speciale Vita), separata dalle altre attività della Compagnia e disciplinata da apposito regolamento allegato alle Condizioni di Assicurazione. **Il risultato della gestione** è annualmente certificato da una Società di revisione contabile iscritta all'albo di cui al D.P.R. 136/75 per attestarne la correttezza.

Il rendimento annuo della Gestione "RI.SPE.VI." viene comunicato analiticamente nel documento informativo che verrà inviato annualmente al Contraente.

La misura della rivalutazione del capitale è determinata moltiplicando il rendimento finanziario della gestione "RI.SPE.VI." per un'aliquota di partecipazione pari al 100% e sottraendo una quota a titolo di spese di gestione finanziaria del contratto nella misura indicata al punto 2.b).

La Compagnia garantisce in ogni caso una rivalutazione annuale minima dell'1% del capitale assicurato.

Gli eventuali capitali aggiuntivi derivanti da versamenti effettuati tra due ricorrenze annuali di polizza verranno rivalutati in regime di capitalizzazione composta per il periodo intercorrente tra la data del versamento e la ricorrenza annuale di polizza, in base al tasso di rendimento relativo alla ricorrenza contrattuale.

La rivalutazione del capitale ad una data diversa dalle ricorrenze annuali sarà effettuata in regime di capitalizzazione composta per il periodo intercorrente dall'ultima ricorrenza annuale o dalla data di versamento sino alla data di calcolo, sulla base dell'ultima misura di rivalutazione dichiarata dalla Compagnia e determinata secondo le modalità sopra previste.

Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Progetto Esemplificativo allegato.

i) Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto viene redatto in lingua italiana. Le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione.

l) Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

2. SPESE

a) Spese di acquisizione, gestione e di intermediazione del contratto

Le spese di acquisizione, gestione e di intermediazione del contratto vengono trattenute dalla Compagnia, che

le detrae dall'importo del premio. Le spese sono correlate all'effettivo ammontare del premio.

Si forniscono qui di seguito i criteri di calcolo delle spese:

- fino a un premio pari a 15.000,00 Euro verranno sempre applicate delle spese pari al 5,00%;
- sulla parte eccedente i 15.000,00 Euro verranno applicate delle spese pari al 3,00%.

Le spese di acquisizione, gestione e di intermediazione relative ai premi unici aggiuntivi saranno calcolate tenendo conto dell'ammontare di tutti i versamenti effettuati e del nuovo versamento aggiuntivo.

A puro titolo esemplificativo si determina l'incidenza delle spese di acquisizione, gestione e intermediazione su alcuni tagli di premio:

- versamento unico di 15.000,00 Euro: l'importo delle spese ammonta a 750,00 Euro, pari al 5,00% del versamento medesimo;
- versamento unico di 25.000,00 Euro: l'importo delle spese ammonta a 1.050,00 Euro, pari al 4,20% del versamento medesimo, così ottenuto:
 - a) sui primi 15.000,00 Euro di premio, 750,00 Euro pari al 5,00% di spese, a cui si aggiungono
 - b) sugli ulteriori 10.000,00 Euro di premio, 300,00 Euro pari al 3,00% di spese.

b) Spese di gestione finanziaria del contratto

A titolo di spese di gestione finanziaria, si applica, annualmente, una riduzione in punti percentuali del rendimento conseguito dalla Gestione "RI.SPE.VI.", variabile in relazione al suo ammontare, così come riportato nella tabella seguente:

RENDIMENTO LORDO CONSEGUITO DALLA GESTIONE "RI.SPE.VI."	SPESE DI GESTIONE FINANZIARIA %
minore dell'8%	0,75%
≥8% <9%	0,80%
≥9% <10%	0,90%
≥10% <11%	1,00%
11% e oltre	1,10%

3. DIRITTO DI RISCATTO (ART. 1925 COD. CIV.) E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL VALORE DI RISCATTO

a) L'esercizio del diritto di riscatto

In conformità con quanto disposto dall'art. 1925 cod. civ. il Contraente può risolvere anticipatamente il contratto riscuotendo un capitale pari al valore di riscatto. Il diritto di riscatto può essere esercitato a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di conclusione del contratto.

È opportuno che il Contraente richieda, prima di effettuare l'operazione di riscatto, un'informazione circa il suo effettivo ammontare.

b) Il valore di riscatto

Il valore di riscatto si ottiene moltiplicando l'importo del capitale rivalutato fino alla data della richiesta di riscatto per il coefficiente riportato nella tabella dell'Allegato A delle Condizioni di Assicurazione, preso in corrispondenza dell'età raggiunta dall'Assicurato al momento della richiesta del riscatto e del sesso.

Il riscatto può essere esercitato anche limitatamente ad una parte del capitale, per un importo non inferiore a 2.500,00 Euro e a condizione che il capitale residuo non sia inferiore a 2.500,00 Euro. In tal caso il capitale residuo continuerà ad essere rivalutato come indicato al punto 1.h) denominato "Partecipazione agli utili e Rivalutazione".

Nella tabella B del Progetto esemplificativo allegato sono riportati i valori di riscatto per ciascuno degli anni indicati, con riferimento alle ipotesi ivi considerate.

c) Modalità di erogazione del valore di riscatto

Il pagamento della somma corrispondente al valore di riscatto può avvenire in varie forme a scelta del Contraente. Il Contraente potrà infatti indicare al momento della richiesta di riscatto una delle seguenti modalità di pagamento.

La prima prevede il pagamento del valore di riscatto sotto forma di capitale, in un'unica soluzione.

La seconda modalità di pagamento della somma consiste nell'erogazione di una rendita annua vitalizia e rivalutabile, pagabile in rate posticipate. L'importo della rendita sarà determinato in base alle condizioni in vigore al momento dell'esercizio del diritto di opzione.

Le condizioni verranno pertanto rese note al momento della richiesta dell'opzione di rendita da parte del Contraente.

Le possibili forme di rendita vitalizia utilizzabili per tale scopo sono:

- a) rendita vitalizia rivalutabile, da corrispondere finché l'Assicurato è in vita;
- b) rendita vitalizia rivalutabile, reversibile totalmente o parzialmente a favore di altra persona;
- c) rendita vitalizia rivalutabile che verrà corrisposta in ogni caso per 5 o 10 anni, a scelta del Contraente, anche qualora si dovesse verificare il decesso dell'Assicurato in tale periodo.

Nel caso di esercizio del diritto di riscatto dell'intero capitale è possibile scegliere una **terza modalità** di pagamento: parte in capitale e parte in forma di rendita vitalizia.

La rendita non potrà essere riscattata durante il periodo di erogazione.

Nel caso di riscatto parziale il pagamento del valore di riscatto verrà effettuato esclusivamente sotto forma di capitale in un'unica soluzione.

4. DOCUMENTAZIONE PER IL PAGAMENTO DEI RIMBORSI E DELLE PRESTAZIONI

La Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa (così come individuata all'Art. 14 delle Condizioni di Assicurazione e

per ciascun caso ivi specificato), inviata dal Contraente e/o dai Beneficiari mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Previdenza – Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona – Italia (oppure entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa consegnata presso l’Agenzia dove è stato stipulato il contratto).

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari.

5. NORME A FAVORE DEL CONTRAENTE

Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell’art. 1923 cod. civ. le somme dovute dalla Compagnia al Beneficiario non sono pignorabili né sequestrabili.

Diritto proprio del Beneficiario

Al momento della designazione, il Beneficiario acquista un diritto proprio nei confronti della Compagnia e pertanto le somme corrisposte a seguito di decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario e non sono soggette ad alcuna tassazione.

Prescrizione

Ai sensi dell’art. 2952 cod. civ., i diritti derivanti dal presente contratto sono soggetti ad un termine di prescrizione di un anno che decorre dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere.

6. SERVIZIO CLIENTI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa
Servizio Clienti

Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona (Italia)

Telefono 045/8391622

Fax 045/8391131

E-mail: servizio.clienti@cattolicaassicurazioni.it

Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

7. INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

La Compagnia comunicherà tempestivamente per

iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento agli elementi indicati al punto **“Informazioni sulla Compagnia”**.

Informazioni relative al contratto

La Compagnia fornirà per iscritto al Contraente, nel corso della durata contrattuale, le stesse informazioni di cui ai precedenti punti 1.a), 1.e), 1.f), 1.h), qualora subiscano variazioni per la sottoscrizione di clausole aggiuntive al contratto, oppure per intervenute modifiche nella legislazione ad esso applicabile.

Informazioni relative alla rivalutazione del contratto

La Compagnia comunicherà annualmente per iscritto al Contraente:

- il valore del capitale rivalutato;
- la misura di rivalutazione ottenuta;
- il periodo di riferimento utilizzato per il calcolo del rendimento.

Su richiesta del Contraente, da inoltrare tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Previdenza – Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona – Italia, la Compagnia fornirà non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta, l’informazione relativa al valore di riscatto maturato.

8. REGIME FISCALE

Imposta sui premi

I premi del presente contratto sono esenti dall’imposta sulle assicurazioni.

Detraibilità e deducibilità fiscale dei premi

I premi relativi al presente contratto non sono deducibili e/o detraibili, ad eccezione del seguente caso: la garanzia che copre il rischio di morte o il rischio di invalidità permanente non inferiore al 5% derivante da qualsiasi causa, dà diritto ove esplicitato il relativo premio, ad una detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge (attualmente, una percentuale di detraibilità del 19% per un massimo di versamento annuo di 1.291,14 Euro).

Tassazione delle somme assicurate

Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto sono esenti dall’IRPEF e dall’imposta sulle successioni se corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato.

In tutti gli altri casi, le somme corrisposte sono soggette alla seguente tassazione:

- *riscatto erogato in forma di capitale:*
la prestazione verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell’erogazione. Attualmente il rendimento finanziario conseguito durante la fase di accumulo viene assoggettato, al momento

dell'erogazione della prestazione, ad imposta sostitutiva dell'IRPEF del 12,50% e su di esso si applica l'equalizzatore (strumento di rettifica stabilito con Decreto del Ministero delle Finanze finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se tale rendimento avesse subito la tassazione per ciascun periodo d'imposta);

– *riscatto erogato in forma di rendita:*

la rendita percepita dal Beneficiario verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell'erogazione della prestazione. Attualmente, sui rendimenti finanziari conseguiti nella fase di accumulo, viene applicata, al momento dell'opzione, un'imposta sostitutiva dell'IRPEF del 12,50% e su di esso si applica

l'equalizzatore (strumento di rettifica stabilito con Decreto del Ministero delle Finanze finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se tale rendimento avesse subito la tassazione per ciascun periodo d'imposta). Sui rendimenti maturati in corso di erogazione si applica un'imposta sostitutiva dell'IRPEF del 12,50%: i rendimenti tassabili sono costituiti dalla differenza tra l'importo di ciascuna rata di rendita erogata e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari, calcolata cioè con un rendimento finanziario nullo.

Verona, agosto 2004

Progetto Esemplificativo

Assicurazione per il caso di morte a Vita Intera a premio unico con rivalutazione annua del capitale

Gli sviluppi del valore di riscatto e del capitale in caso di morte successivamente riportati, sono calcolati ipotizzando di riconoscere a favore degli Assicurati un **tasso di rendimento del 4,50%** indicato dall'ISVAP, applicando l'aliquota di retrocessione del **100%** e riducendo lo stesso dello **0,75%** a titolo di spese di gestione finanziaria. Si ottiene così un beneficio finanziario annuo costante del **3,75%** (*). A titolo esemplificativo e ai fini di una migliore valutazione delle prospettive di rendimento finanziario del prodotto offerto, si riproducono nella tabella che segue i tassi minimi di beneficio finanziario riconosciuti dalla Compagnia agli Assicurati negli ultimi 5 anni, raffrontati con i tassi di rendimento dei titoli di Stato e i tassi di inflazione riferiti allo stesso periodo.

TAB. A

Anno	Tasso medio di rendimento lordo dei titoli di Stato e delle obbligazioni	Inflazione	Beneficio finanziario riconosciuto agli Assicurati nell'anno successivo a quello di riferimento (**)
1999	4,50%	1,6%	4,32%
2000	5,57%	2,6%	4,45%
2001	4,93%	2,7%	3,54%
2002	4,67%	2,5%	2,92%
2003	3,73%	2,5%	3,17%

(*) Naturalmente non vi è nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni si realizzeranno effettivamente, non potendosi anticipatamente conoscere i risultati ricavabili dagli investimenti; tanto meno è possibile prevenire il risultato in termini reali (al netto cioè dell'inflazione) conseguibile alla scadenza o nel corso della durata del contratto.

(**) Gestione Speciale "RI.SPE.VI". Rendimento annuo riconosciuto alle polizze con ricorrenza gennaio.

**IPOTESI DI SVILUPPO PER 10 ANNI (AL LORDO DELLE IMPOSTE DI LEGGE)
DELLE PRESTAZIONI E DEL VALORE DI RISCATTO RELATIVE AD UN UNICO VERSAMENTO**

- Assicurato: **anni 40**
- Sesso: **maschile**
- Premio unico: **10.000,00 Euro**
- Spese di gestione finanziaria: **0,75%**
- Capitale assicurato iniziale: **10.606,03 Euro.**

Tab. B

Anno	Premio unico	Capitale caso morte (valori a inizio anno)	Valore di riscatto (valori a fine anno)
		Ipotesi di rendimento: 4,50%	Ipotesi di rendimento: 4,50%
1	10.000,00	10.606,03	9.884,07
2		11.003,76	10.283,61
3		11.416,40	10.699,18
4		11.844,52	11.131,40
5		12.288,69	11.580,91
6		12.749,52	12.048,41
7		13.227,63	12.534,53
8		13.723,67	13.039,89
9		14.238,31	13.565,30
10		14.772,25	14.111,58

Le maggiorazioni annuali del capitale nonché i valori di riscatto via via raggiunti **sono acquisiti in via definitiva.**

Capitale minimo garantito in caso di decesso all'inizio del 10° anno: 11.559,66 Euro

Valore di riscatto minimo garantito alla fine del 10° anno: 10.787,17 Euro

Valore di riscatto alla fine del 10° anno nell'ipotesi di rendimento del 4,50%: 14.111,58 Euro

Rendita annua vitalizia di opzione (valore indicativo (*)) alla fine del 10° anno nell'ipotesi di rendimento del 4,50%: 405,42 Euro

(*) La rendita di opzione è determinata in base ai parametri di conversione oggi vigenti e, pertanto, il valore effettivo di conversione potrà essere conosciuto al momento della richiesta.

Il Contraente ha diritto alla personalizzazione del presente prospetto e/o a richiedere chiarimenti in merito a diversi risultati conseguibili in relazione a diverse articolazioni del premio, della durata contrattuale o di altri elementi.

Gli sviluppi sono unicamente previsionali e le prestazioni non scontano l'effetto inflattivo.



SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA - SEDE LEGALE: LUNGADIGE CANGRANDE, 16 - 37126 VERONA (ITALIA) - TEL. 0458 391 111 - FAX 0458 391 112 - CODICE FISCALE/P.I. E N. DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI VERONA 00320160237 - R.E.A. VERONA N. 9962 - IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI A NORMA DELL'ART. 65 R.D.L. N. 966 DEL 29 APRILE 1923
www.cattolica.it